

21 OTTOBRE 2021

AREA PATRIMONIO

OGGETTO: SETTORE PATRIMONIO: CONTRATTO D'APPALTO CON L'IMPRESA TONY COSTRUZIONI S.R.L. PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE RELATIVI AGLI APPARTAMENTI DI VIA S. PIO X A TRENTO APPARTENENTI AD OPERA UNIVERSITARIA: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER I LAVORI "OPERE DA ELETTRICISTA" ALL'IMPRESA I.I.E.T. S.R.L.

C.I.G : 876463559B

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ed istitutiva dell'Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all'Opera Universitaria competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari.

Con determinazione n. 219 di data 10 dicembre 2020 sono stati autorizzati i documenti progettuali ed il quadro economico inerente i lavori di ristrutturazione degli appartamenti di proprietà dell'Opera Universitaria siti in via S. Pio X a Trento per un totale a base d'asta relativo alle opere edili, termoidrauliche ed elettriche di € 148.196,54.= oltre ad IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza non ribassabili pari ad € 5.780,60.=.

A seguito di richiesta di preventivo tramite procedura sul portale Mercurio finalizzata all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 3 comma 01 della L.P. 23 marzo 2020, n. 2, con determinazione n. 158 di data 12 agosto 2021 è stata autorizzata la stipula del contratto per i lavori di cui sopra attraverso l'emissione dell'ordinativo Mepat n. 5000300180 all'impresa Tony Costruzioni S.r.l., con sede in Via dei Masadori 22 – 38121 Trento - partita IVA e codice fiscale 01665280226, per un costo complessivo di € 132.160,51.= IVA esclusa, di cui € 5.780,60.= relativi agli oneri per la sicurezza.

L'esecuzione dei lavori in oggetto decorre dalla data del verbale di consegna 2 settembre 2021 e deve concludersi entro il 29 dicembre 2021.

In data 5 ottobre 2021 (prot. Opera n. 11213) è pervenuta all'Amministrazione richiesta di autorizzazione al subappalto per il contratto in oggetto relativamente ai lavori "opere da elettricista" all'impresa I.I.E.T. S.r.l., con sede in Trento loc. Mattarello, via della Cooperazione n. 31, C.F. e P.IVA 01857610222, verso un corrispettivo totale di € 20.214,32.= comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 1.320,78.=.

Preso atto che, in sede di offerta, l'impresa aggiudicataria ha dichiarato, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 comma 2, lett. a) della l.p. 2/2016, di voler subappaltare, i lavori sopra descritti, entro i limiti di legge ed ai sensi di quanto previsto dalla richiesta di preventivo;

verificata la documentazione prodotta dall'impresa, ritenuta carente in alcuni aspetti, come segnalato con nota prot. Opera n. 11543 di data 11 ottobre 2021, con la quale sono stati sospesi i termini per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto fino alla data di invio della documentazione richiesta;

accertato che in data 14 ottobre 2021 e 21 ottobre 2021 la documentazione è pervenuta con nota prot. Opera rispettivamente n. 11743 e n. 12034;

visto il contratto di subappalto, consegnato in originale ad Opera (prot. n. 12034 di data 21 ottobre 2021) sottoscritto tra le parti in data 21 settembre 2021 e accertato l'inserimento nella disciplina degli stessi:

- della clausola sospensiva del contratto di subappalto in pendenza dell'autorizzazione della Stazione appaltante,
- indicazione degli oneri per la sicurezza come previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008,
- della clausola contenente l'assunzione dell'appaltatore e subappaltatore degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, c. 9 della l. 136/2010,
- della clausola relativa al pagamento diretto del subappaltatore, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 26, c. 6 della l.p. 2/2016,
- clausola "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Opera Universitaria di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente."

preso atto che l'impresa ha fornito la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- dichiarazione sostitutiva dell'impresa aggiudicataria attestante l'inesistenza di forme di controllo e collegamento con il subappaltatore ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
- dichiarazione sostitutiva resa dall'aggiudicataria attestante l'eseguita verifica dell'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, secondo le modalità di cui all'allegato XVII del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81,
- dichiarazione sostitutiva del subappaltatore di aver preso visione e accettare in ogni sua parte, senza riserva alcuna, il Documento di Valutazione dei Rischi (DUVRI) redatto dal Committente (parte integrante del Contratto di Appalto) ai fini del rispetto di quanto previsto all'art. 26 del D. Lgs 81/2008;
- dichiarazione resa dall'aggiudicataria attestante che i tempi previsti per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto sono compatibili e congrui con il programma dei lavori dell'appalto principale,

verificata la correttezza delle dichiarazioni di cui sopra;

verificata la regolare iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento dell'impresa I.I.E.T. S.r.l., e valutato che vi è sostanziale coerenza tra i lavori da subappaltare e l'oggetto sociale dell'impresa subappaltatrice, come indicati nella scheda Operatore Economico nell'apposita sezione dell'Elenco Operatori Economici – Lavori Pubblici della PAT;

preso atto della correttezza dell'importo del subappalto, conformemente a quanto previsto dall'art. 26 della l.p. 2/2016, così come verificato dal direttore lavori geom. Manuel Maistrelli e dal coordinatore della sicurezza p.i. Loreta Franchi.

evidenziato come, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 91, c. 1 lett. c) del d.lgs. 159/2011, in ragione dell'importo del subappalto non è necessario richiedere la comunicazione o informativa antimafia;

preso atto della consegna del piano operativo della sicurezza predisposto dal subappaltatore e che lo stesso è stato inoltrato al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e al direttore dei lavori;

accertato che con riguardo alle verifiche, l'Amministrazione verificherà soltanto l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 c. 5 lett. d), e), f bis) m) e l'assenza della condizione prevista dall'art. 53 c. 16 ter del D. Lgs. 165/2001 trattandosi di fattispecie espulsive che hanno attinenza con la singola procedura di affidamento e che non possono essere sostituite dalle dichiarazioni rese ai fini dell'iscrizione nell'elenco operatori economici della PAT e pertanto non rientranti nei "controlli a campione in ordine all'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei criteri di selezione, stabiliti nella percentuale del 6% in conformità alla previsione normativa, effettuati dall'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti, con cadenza annuale" così come precisato nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1475 di data 2/10/2020;

con il presente provvedimento si ritiene che non sussistano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione al subappalto dei lavori summenzionati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 26 della l.p. 2/2016, all'impresa I.I.E.T. S.r.l., con sede in Trento, via della Cooperazione n. 31, C.F. e P.IVA 01857610222, verso un corrispettivo totale di € 20.214,32.= comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 1.320,78.=.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore" e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 26 novembre 2020, n. 19 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 22 dicembre 2020, n. 2162;
- visto il regolamento sulle "funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";
- vista la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni";

- vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti” e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa, con riferimento al contratto relativo ai lavori di ristrutturazione degli appartamenti di proprietà dell’Opera Universitaria siti in via S. Pio X a Trento, il subappalto relativo ai lavori “opere da elettricista” da parte dell’impresa Tony Costruzioni S.r.l. all’impresa I.I.E.T. S.r.l., con sede in Trento, via della Cooperazione n. 31, C.F. e P.IVA 01857610222, verso un corrispettivo totale di € 20.214,32.= comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 1.320,78.=.
2. di dare atto che sia l’Impresa appaltatrice, sia l’Impresa subappaltatrice sono tenute ad ottemperare alle seguenti prescrizioni desumibili dalla normativa vigente in materia ed in particolare:
 - a) l’Impresa aggiudicataria deve trasmettere all’Amministrazione appaltante i seguenti documenti:
prima dell’inizio del servizio, la documentazione relativa all’Impresa subappaltatrice, di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici;
 - b) l’Impresa subappaltatrice:
 - di adottare le misure necessarie in materia di sicurezza per le prestazioni affidate;
 - deve osservare integralmente per i propri dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono le prestazioni oggetto della presente autorizzazione;
3. di dare atto che l’Impresa appaltatrice è tenuta a comunicare tempestivamente all’Amministrazione eventuali superi d’importo del subappalto;
4. di dare atto che l’aggiudicataria e l’impresa subappaltatrice sono tenute all’assolvimento degli adempimenti desumibili dal combinato disposto di cui all’art. 26 della l.p. 2/2016, art. 42 e 43 della l.p. 26/93 e art. 105 del d.lgs 50/2016 ed in particolare:
 - l’impresa appaltatrice dovrà provvedere alla trasmissione all’Amministrazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, della documentazione di avvenuta denuncia da parte delle ditte subappaltatrici agli Enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed infortunistici;
 - l’impresa appaltatrice dovrà provvedere alla trasmissione all’Amministrazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, il piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori predisposto dal subappaltatore;
 - indicazione nel cartello di cantiere del nominativo delle ditte subappaltatrici e dei dati di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - il subappaltatore deve osservare integralmente per i propri dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori, con responsabilità solidale dell’impresa appaltatrice;
 - di dare atto che l’impresa appaltatrice deve comunicare alla compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la polizza assicurativa, la presenza di subappaltatori prima che questi diano inizio ai servizi subappaltati, ai fini della validità della copertura assicurativa;

- di dare atto che Opera provvederà al pagamento diretto a favore del subappaltatore, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 26, c. 6 della l.p. 2/2016;
5. di dare atto che il procedimento di cui al presente provvedimento termina con la data di adozione dello stesso provvedimento;
 6. di trasmettere copia del presente provvedimento all'impresa Tony Costruzioni S.r.l.

IL DIRETTORE
dott. Paolo Fontana

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA
